



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
*già Provincia Regionale di Ragusa*

**Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali**

**Deliberazione del Commissario Straordinario  
adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta**

N. 186/2020 di registro Settore 1	Deliberazione N° 56
<b>OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. Del. I.E.</b>	

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di GIUGNO alle ore 12.50 in Ragusa, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 548/GAB. del 29.5.2020, ai sensi della L.R. 15/2015 e successive mm. ed ii., assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Gen.le Dott. Alberto D'Arrigo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali  
Il Responsabile del procedimento**

**Premesso:**

- che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti **alla programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- che l'art. 91, co. 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”* ;

**Premesso** che il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 recentemente modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, all'art. 6 statuisce:

- al comma 1 che *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”*;

- al comma 2 che: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.....Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*

- al comma 3 che: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter”*;

- al comma 4 che: *“.... il piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”*;

- al comma 6 che: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*;

- che l'art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, statuisce che: *“ Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*;

**Vista** la legge 7.04.2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province;

**Ritenuto**, allo stato attuale:

- che, il legislatore siciliano, continuando il processo riformatore iniziato con la L.r. 27-3-2013 n. 7 e proseguito con la L.r. 24-3-2014 n. 8, con la successiva L.r. 4-8-2015 n. 15 *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* ha istituito nella Regione Siciliana i liberi Consorzi comunali e, tra gli altri, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- che successivamente è stata approvata anche la L.R. 1 aprile 2016, n. 5 *“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- che l'art. 27 (funzioni proprie del Libero Consorzio Comunale) cit. l.r. 15/2015 stabilisce che *“Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle*

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

*seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: ...”*

- che l'art. 32 (conferimento di ulteriori funzioni) cit. l.r. 15/2015 prevede che *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile”*;
- che l'art. 37 cit. L.R. 15/2015 “Disposizioni sul personale” prevede che: *“I liberi Consorzi comunali.....stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'art. 25.”*;
- che l'art. 2 comma 1 della L.R. n. 27 del 29-12-2016 il quale prevedeva che: *“la dotazione organica delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente complessivamente del 15 per cento. ....”* è stato abrogato dall'art. 1 c. 11 della L.R. 12-5-2020 n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022” pubblicata nella GURS n. 28 del 14-5-2020;
- che il co. 8 del citato art. 1 della L.R. 12-5-2020 n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022” stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni il personale di polizia locale necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei liberi Consorzi di comuni e delle Città metropolitane è individuato in quello in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 2015”*;
- che questo Ente, gestore di Riserve Naturali per conto della Regione Siciliana, ha adottato con i poteri della Giunta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 dell'8-1-2020 avente ad oggetto *“Prosecuzione fino al 31-12-2021 delle attività socialmente utili svolte dagli 11 soggetti utilizzati presso le Riserve Naturali inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della L.r. 5/2014 DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.”*;

**Rilevato** che il processo riformatore avviato con la superiore normativa e che ha coinvolto questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, non è ancora concluso;

**Viste** le seguenti deliberazioni commissariali, rilevanti in questa sede:

- n. 89 del 16-9-2016 avente ad oggetto: *“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. Del. i.e.”*;
- n. 42 del 3-5-2018 avente ad oggetto: *“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. Del. i.e.”*;
- n. 90 del 20-11-2019 avente ad oggetto: *“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021. Del. i.e.”* con la quale, tra l'altro, è stata approvata sulla base delle modifiche apportate ai sensi del CCNL 21 maggio 2018, la nuova dotazione organica dell'Ente con un costo teorico di euro 17.596.018,35, nel pieno rispetto del tetto della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013;

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

**Richiamata** la deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 50 del 17-06-2020, immediatamente esecutiva, di ricognizione negativa delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'ente;

**Dato atto, altresì, che:**

- questo Ente, per l'anno 2020, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assuntivo è tenuto ad assumere n. 1 disabile (L.68/99), come si evince dal prospetto informativo on-line inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22-1-2020;

**Considerato** che la Corte dei Conti – sez contr. Regione Siciliana, riguardo al quesito avanzato da questo Ente giusta nota n. 28515 del 10-9-2018, con deliberazione del 31-10-2018 ha ritenuto:

- che il legislatore regionale, intervenendo sugli obblighi assunzionali dei soggetti appartenenti alle categorie protette, con la L.R. n. 27/2016, non ha fissato un divieto assoluto di assunzioni, soluzione adottata dall'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 *medio tempore abrogato*, ma ha definito i limiti di spesa cui gli enti devono attenersi;
- che le facoltà assunzionali dei Liberi consorzi, limitatamente alle categorie protette oggetto della richiesta di parere, compatibilmente alla situazione finanziaria dell'Ente ed in attuazione della programmazione del fabbisogno del personale possono astrattamente configurarsi nel rispetto del vincolo di legge, ovvero per quegli enti la cui spesa del personale si è già ridotta al di sotto dell'85% del valore al 31-12-2015 e nei limiti del margine resosi disponibile;

**Ritenuto** che l'art. 2 comma 1 della L.R. n. 27 del 29-12-2016 – come già detto - è stato abrogato dall'art. 1 c. 11 della L.R. 12-5-2020 n. 9 per cui è venuto meno il limite di cui sopra;

**Richiamata** l'attuale normativa nazionale contenente la disciplina vincolistica in materia di spese di personale ed in particolare:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ai commi 557, 557-bis e 557-ter, che prevede:
  1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica tale enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
  2. costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
  3. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter) ;

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

- l'art. 3 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 conv. in Legge 114 dell'11 agosto 2014, modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lett.a) del D.L.n. 4/2019 conv. con mod. in L. 28 marzo 2019, n. 26;
- il comma 5 bis del citato art. 3 del D.L. 90/2014 che ha introdotto il comma 557-*quater* alla L.296/2006 dispone *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (comma 557 quater);
- l'art. 1 c. 845 della L.27-12-2017, n. 205 che ripristina la facoltà di assumere nelle province delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2018;

**Dato atto che:**

- il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale viene redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, anche se, per esplicita previsione, le citate Linee Guida non hanno un carattere vincolante per le amministrazioni locali e regionali ma definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore e precisamente gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

**Dato atto anche** che il piano del fabbisogno è vincolato al rispetto dei seguenti vincoli: il tetto alla spesa del personale, il non superamento delle capacità assunzionali e la neutralità finanziaria della eventuale rimodulazione;

**Vista** la deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 17/SezAut/2019/QMIG che, esprimendosi nell'adunanza dell'11 giugno 2019, in merito alla possibilità di cumulo dei valori economici delle capacità assunzionali e del relativo cumulo dei “resti” per il personale dirigenziale e non, al fine di determinare un unico *budget* complessivo, ha svolto una completa disamina della detta materia;

**Visto**, anche, l'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale è intervenuto sulla normativa in materia di capacità assunzionali dei Comuni e delle Regioni, ridefinendo nuovi e diversi limiti; in particolare la norma ha previsto che con un decreto ministeriale successivo siano definiti i valori percentuali (valore soglia) differenziati per fascia demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i comuni potranno procedere a effettuare le assunzioni che ritengono necessarie. Tale disposizione con l'art. 17 del D.L. 162 del 30-12-2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha inserito l'art. 33 co. 1-bis dl 34/2019, è stata estesa anche alle province ed alle città metropolitane;

**Assunto** che, allo stato attuale, il citato Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 33 comma 1 bis del D.L. n. 34/2019, non è stato ancora emanato e che quindi le regole

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

dettate in questa disposizione per le province e le città metropolitane non sono ancora applicabili, per cui la disciplina delle capacità assunzionali è, allo stato attuale, quella prima ricordata;

**Visto**, quindi, che allo stato attuale della normativa per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per **tutti gli enti locali** nel **100%** dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate, nonché per gli anni 2020 e 2021 quelle derivanti dalle cessazioni che sono intervenute o interverranno nel corso dello stesso anno, fatto salvo che la concreta assunzione, utilizzando queste ultime previsioni, non può essere effettuata prima che le cessazioni si siano effettivamente concretizzate, nonché nelle capacità assunzionali del quinquennio precedente (quindi per l'anno 2020 delle capacità assunzionali degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), ovviamente a condizione che non siano già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato;

6

**Valutato** che, alla luce di quanto sopra, la facoltà di assumere nelle province delle regioni a statuto ordinario è stata ripristinata con l'art. 1, c. 845, della L.27-12-2017, n. 205 e precisamente:

*“845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.”*

**Considerato** che, in analogia a quanto sopra riportato, essendo stata ripristinata dal 2018 la facoltà di assumere nelle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2020, in questa sede saranno valutate solamente le capacità assunzionali ossia i risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni 2017, 2018 e 2019, quindi le risorse attualmente utilizzabili da questo Ente per assunzioni nel triennio 2020-2022 sono le seguenti:

- nell'anno 2019 sono cessati dal servizio numero 11 dipendenti con una spesa di euro 388.764,53, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale;
- nell'anno 2020 sono cessati e cesseranno dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 20 dipendenti con una spesa di euro 615.399,17;
- nell'anno 2021 si prevede che cesseranno dal servizio numero 8 dipendenti con una spesa di euro 240.769,53;
- nell'anno 2022 si prevede che cesseranno dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 12 dipendenti con una spesa di euro 380.109,48;

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

- nell'anno 2017 sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 6 dipendenti con una spesa di euro 204.733,74 e che il **25%** dei risparmi dei cessati del 2017 è pari ad euro 51.183,44;
- nell'anno 2018 sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 4 dipendenti con una spesa di euro 162.438,94 e che gli enti già soggetti al patto di stabilità possono utilizzare il **100%** dei risparmi di tali cessazioni;

**Considerato** che le risorse sopra indicate non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni;

**Vista** la nota prot. n.14623 del 16-6-2020 (**ALLEGATO C**) con la quale il settore Finanze e Contabilità in riscontro alla richiesta via pec prot. n. 14186 del 10-6-2020 del settore 1 -Risorse Umane, ha attestato sia la spesa del personale al 31-12-2019 che, ai sensi dell'art.1 comma 557 *quater* L.296/2006, la spesa del personale degli anni 2011, 2012, 2013 ed il corrispondente valore medio, in quanto il tetto della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 diventa il tetto di spesa teorica della dotazione organica, cioè il costo che si determinerebbe ove tutti i posti nella stessa previsti fossero coperti;

**Atteso** che le superiori Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno del personale adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica non prevedono che la dotazione organica sia costituita dalla somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione, per cui l'ente può continuare ad avere posti vacanti nella dotazione organica stessa purchè venga rispettato il tetto della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 che diventa così il tetto di spesa teorica della dotazione organica, cioè il costo che si determinerebbe ove tutti i posti nella stessa previsti fossero coperti;

**Preso atto** che la spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2019 è pari a euro 13.090.589,04;

**Dato atto** che, come si evince dal citato Allegato A, la dotazione organica dell'ente comporta un costo teorico di **euro 15.130.889,63** che si colloca all'interno del tetto previsto dal comma 557-*quater* L.296/2006 il quale dispone "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (comma 557 *quater*) il quale è di **euro 17.860.801,42**;

**Considerato** necessario, pertanto, in questa sede, confermare la dotazione organica approvata con del. n. 90 del 20-11-2019 e come dettagliatamente specificata nell'**ALLEGATO A**;

**Atteso che**, alla luce del quadro normativo illustrato, risulta possibile poter programmare le nuove assunzioni del triennio 2020-2022 potendo cumulare:

- 1- le capacità assunzionali relative all'anno 2020 e derivanti da:
  - cessazioni intervenute nel 2019;
  - resti inutilizzati presenti e derivanti dalle cessazioni intervenute negli esercizi anteriori, nel nostro caso, ossia 2017 e 2018;
- 2- le capacità assunzionali relative agli anni 2021 e 2022 e quantificati in base alle eventuali cessazioni previste e/o che si realizzeranno nel 2020 e nel 2021;

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

**Considerato, quindi,** che nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2020 e per gli anni successivi;

**Verificato che questo Ente:**

- ha adottato con deliberazione commissariale n. 50 del 17-06-2020 la "Ricognizione annuale della presenza delle condizioni di sovrannumero ed eccedenza Anno 2020. Del. I.E" ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, cd. legge di stabilità 2012;
- ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 (del. ne comm. le n. 48 dell'8-6-2020) in tema di pari opportunità ai sensi dell'art. 48 c.1 D.lgs 198/2006;
- nell'anno 2019 ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio in base alla disciplina prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- provvede annualmente ad adottare il piano dettagliato degli obiettivi di cui all' art. 108, comma 1 de D.lgs. n. 267/2000 ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, organicamente unificati nel PEG;
- ha un andamento di spesa di personale, come sopra già detto, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, assicurandone il contenimento rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- è in regola con gli obblighi di gestione e certificazione telematica dei crediti attraverso l'attivazione della relativa piattaforma informatica (art. 9 del D.L. 185/2008);

**Tenuto conto** che, pur nella carenza di figure indispensabili soprattutto in alcuni ambiti (polizia prov. le, funzionari tecnici e istruttori contabili), a seguito delle decine di cessazioni dal servizio intervenute in questi ultimi anni, in questa fase nella quale -come già detto - non è ancora stato definito l'iter di transizione dalle province regionali ai liberi consorzi comunali, appare necessario adottare misure assolutamente prudenziali limitando la programmazione del fabbisogno di personale ai seguenti profili:

- n. 1 Operaio specializzato CAT. B1, a tempo indeterminato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assuntivo ex L.68/99,
- n. 1 Dirigente Capo Settore Contabile, a tempo determinato anni tre, essendo questa una figura professionale di cui l'Ente è attualmente privo a seguito del pensionamento della precedente titolare avvenuto l'1-7-2019;

**Ritenuto** di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei sopra indicati posti che si intendono coprire, nell'annualità 2020, e precisamente:

- n. 1 Operaio specializzato CAT. B1, a tempo indeterminato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assuntivo ex L.68/99 (disabile), attraverso apposita richiesta numerica di avviamento all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere e, previa attivazione delle procedure di comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale;
- n. 1 Dirigente Capo Settore Contabile, a tempo determinato tre anni, attraverso la procedura ex art.110 c. 1 del TUEL e dell'art.11 del "REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI ACCESSO ALL'IMPIEGO" adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 21-6-2019;

**Preso atto** che la superiore previsione ai sensi dell'art.110 c. 1 del TUEL, rientra nel limite del 30% della dotazione organica dirigenziale di questo Ente e che la relativa spesa da sostenere non si

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------



calcola nel tetto della spesa del personale flessibile in quanto copre un fabbisogno continuativo previsto nella dotazione organica;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti parere sulla programmazione del fabbisogno di personale (nota inviata con pec prot. n. 15095 del 19-6-2020) e che tale richiesta è stata riscontrata con nota ns. prot. 15360 del 24-6-2020, che si allega al presente atto (**ALLEGATO D**);

**Dato atto** che della presente proposta di deliberazione, ai sensi del novellato articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, con posta elettronica del 19-6-2020 stata data preventiva informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto provinciale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**Sentito** il Segretario Generale;

### PROPONE


1. **di approvare le superiori premesse** che sebbene non materialmente trascritte in questo punto si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione *per relationem*;
2. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente piano delle assunzioni di personale per il triennio 2020-2022 e per l'anno 2020:

annualità	numero	profilo/categoria	modalità di assunzione	spesa in ragione annua
2020	1	Operaio specializzato cat. B1	a tempo indeterminato ex L.68/99, disabile, richiesta numerica di avviamento all'UPLMO di Ragusa, previa attivazione delle procedure di comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale;	euro 26.741,37
	1	Dirigente Capo Settore Contabile	a tempo determinato 3 anni ex art.110 c. 1 del TUEL	euro 59.382,98
2021	-----	-----	-----	-----
2022	-----	-----	-----	-----

3. **di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
4. **di autorizzare** il dirigente competente ad avviare immediatamente la procedura selettiva ex art. 110 TUEL al fine di individuare il dirigente Capo Settore Contabile,

subordinando comunque l'assunzione ed immissione in servizio all'approvazione del Bilancio di previsione 2020.


5. **di confermare** la dotazione organica dell'ente approvata con del. comm. le n. 90 del 20-11-2019, che comporta un costo teorico di **euro 15.130.889,63** nel pieno rispetto del tetto della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013, come da prospetto **ALLEGATO A**;
6. **di dare atto** che la consistenza del personale in servizio al 31.12.2019 è quella risultante dal prospetto **ALLEGATO B**;
7. **di dare atto** che, come previsto dal novellato art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, la spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2019, è stata pari a euro 13.090.589,04 (**ALLEGATO C**)
8. **di dare atto** che si procederà ad una nuova definizione della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 37 della L.r. 4-8-2015 n. 15 in relazione alle funzioni che saranno definitivamente attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, nonché in base ai criteri che saranno dettati dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della l.r. 15/2015;
9. **di riservarsi** ogni provvedimento, ivi compresa la modificazione e/o riapprovazione del presente piano del fabbisogno del personale, all'emanazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 33 comma 1 *bis* del D.L. n. 34/2019.
10. **di trasmettere** copia della presente al Segretario Generale, alle OO.SS. al responsabile del servizio finanziario, al responsabile della trasparenza per l'inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale a norma del D.lgs.vo 33/2013;
11. **di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
12. **propone** altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, attesa la necessità di disporre del provvedimento quale allegato al bilancio 2020.

La Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Maria Carmela Martorana)  


#### **Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali**

**Attestazione di regolarità procedimentale** - Ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21-5-2019, n. 7, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa, li 24/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Maria Carmela Martorana)  


**Parere di regolarità tecnica** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa, li 24/06/2020

IL DIRIGENTE  
(Dott. Raffaele Falconieri)  


Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data 24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	-------------------

### SETTORE 3 –FINANZE E CONTABILITA'

**Parere di regolarità contabile** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30,e dell'art..49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa, li 24/6/2020

Il Dirigente del Settore 3

( Ing. Carlo Sinatra)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

11

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**RICHIAMATA** integralmente la parte motiva della proposta de qua;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**VISTO** il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**PRESO ATTO** che della presente proposta di deliberazione, ai sensi del novellato articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, con posta elettronica del 19-6-2020 è stata data preventiva informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti parere sulla programmazione del fabbisogno di personale con nota prot. n.15095 del 19-6-2020 inviata con pec di pari data e che tale parere favorevole è stato espresso con nota prot. 15360 del 24-6-2020 che si allega al presente atto (**ALLEGATO D**);

**RITENUTO** che la proposta dell'Ufficio è meritevole di accoglimento;

### DELIBERA

- 1. di approvare le superiori premesse** che sebbene non materialmente trascritte in questo punto si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione *per relationem*;
- 2. di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente piano delle assunzioni di personale per il triennio 2020-2022 e per l'anno 2020:

annualità	numero	profilo/categoria	modalità di assunzione	spesa in ragione annua
2020	1	Operaio specializzato cat. B1	a tempo indeterminato ex L.68/99, disabile, richiesta numerica di avviamento all'UPLMO di Ragusa, previa attivazione delle procedure di comunicazione ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale;	euro 26.741,37
	1	Dirigente Capo Settore Contabile	a tempo determinato 3 anni ex art.110 c. 1 del TUEL	euro 59.382,98
2021	-----	-----	-----	-----
2022	-----	-----	-----	-----

3. **di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
4. **di autorizzare** il dirigente competente ad avviare immediatamente la procedura selettiva ex art. 110 TUEL al fine di individuare il dirigente Capo Settore Contabile, subordinando comunque l'assunzione ed immissione in servizio all'approvazione del Bilancio di previsione 2020;
5. **di confermare** la dotazione organica dell'ente approvata con del. comm. le n. 90 del 20-11-2019, che comporta un costo teorico di **euro 15.130.889,63** nel pieno rispetto del tetto della spesa del personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013, come da prospetto **ALLEGATO A**;
6. **di dare atto** che la consistenza del personale in servizio al 31.12.2019 è quella risultante dal prospetto **ALLEGATO B**;
7. **di dare atto che**, come previsto dal novellato art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, la spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2019, è stata pari a euro 13.090.589,04 (**ALLEGATO C**)
8. **di dare atto** che si procederà ad una nuova definizione della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 37 della L.r. 4-8-2015 n. 15 in relazione alle funzioni che saranno definitivamente attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, nonché in base ai criteri che saranno dettati dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della l.r. 15/2015;
9. **di riservarsi** ogni provvedimento, ivi compresa la modificazione e/o riapprovazione del presente piano del fabbisogno del personale, all'emanazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 33 comma 1 *bis* del D.L. n. 34/2019;
10. **di trasmettere** copia della presente al Segretario Generale, alle OO.SS. al responsabile del servizio finanziario, al responsabile della trasparenza per l'inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale a norma del D.lgs.vo 33/2013;
11. **di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. 56	Data	24 GIU. 2020
-----------------------------------	---------------------	------	--------------

**12. propone** altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, attesa la necessità di disporre del provvedimento quale allegato al bilancio 2020.

Letto e confermato. *ALLE ORE 13.10*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott. Alberto D'Arrigo)*



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*(Dott. Salvatore Piazza)*



13

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. <i>56</i>	Data <i>24 GIU. 2020</i>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal 26 GIU. 2020 al 11 LUG. 2020

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

14

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Alberto D'Arrigo**

Registro di Settore 1 n. 186/2020	Deliberazione n. <u>56</u>	Data <u>24 GIU. 2020</u>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

<b>DOTAZIONE ORGANICA</b> <b>Spesa teorica complessiva</b>
---

CATEGORIE	NUMERO POSTI PREVISTI	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE INDIVIDUALE (sulla base del CCNL 21 maggio 2018)	COSTO TEORICO COMPLESSIVO
DIR	7	43.928,82	307.501,74
D3 ad esaurimento	31	27.825,32	862.584,92
D1	94	24.207,29	2.275.485,26
C	177*	22.245,81	3.926.385,47
B3	2	20.841,77	41.683,54
B1	156	19.783,00	3.086.148,00
A	32	18.713,74	598.839,68
Capo Redattore	1	50.486,74	50.486,74
Redattore	1	41.126,77	41.126,77
<b>TOTALE</b>	<b>501</b>		<b>11.190.242,12</b>
Oneri riflessi			3.940.647,51
<b>TOTALE compreso oneri</b>			<b>15.130.889,63</b>

\* di cui 1 al 50%


Fondo Risorse Decentrate	<b>1.468.540,88</b>	Oneri riflessi 489.987,40	<b>1.958.528,28</b>
Fondo Personale Dirigente	<b>379.483,31</b>	Oneri riflessi 130.769,95	<b>510.253,26</b>

**TOTALE COMPLESSIVO € 17.599.671,17**


La spesa per il personale mediamente sostenuta nel triennio 2011/2013 è stata pari ad euro **17.860.801,42** per cui il tetto di spesa teorica per la nuova dotazione organica è compreso in tale tetto

Ragusa 16/06/2020

Il Dirigente Settore I  
Pol. Prov.le – Ris. Umane – Serv. Socio Ass.li  
Dott. Raffaele Falconieri



Il Dirigente Settore III  
Finanze e Contabilità  
Ing. Carlo Sinatra




**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA****Personale in servizio  
al 31-12-2019**

CATEGORIE	NUMERO POSTI COPERTI AL 31-12-2019
DIR	4
D3 ad esaurimento	31
D1	49
C	96
B3	1
B1	123
A	25
Contratto Giornalistico	1
<b>TOTALE</b>	<b>330</b>

Il Dirigente Settore 1  
Polizia Prov.-Risorse Umane-Serv. Socio Ass.li  
( Dott. Raffaele Falconieri)







**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
**SETTORE III – FINANZE E CONTABILITÀ**

Prot. n. 0014623

del 16 GIU. 2020

Al Dirigente del I Settore  
Dott. Raffaele Falconieri  
SEDE

Oggetto: P.T.F.P. 2020/2022. Attestazione.

In riferimento alla vostra richiesta prot. n. 0014186 del 10 Giugno 2020 si attesta quanto segue:

- 1) negli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa del personale è stata rispettivamente di euro 18.919.867,71, 17.934.246,07 e 16.728.290,48 con un valore medio di € 17.860.801,42.
- 2) la spesa del personale sostenuta nell'anno 2019 è uguale ad € 13.090.589,04.
- 3) la spesa teorica della dotazione organica, di cui all'elenco allegato alla richiesta su citata, è uguale ad € 15.130.889,63 (comprensiva di oneri a carico Ente ed Irap). Si fa presente inoltre che la precedente somma non è comprensiva del Fondo Risorse Decentrate Personale non Dirigente e del Fondo Dirigenza che, al lordo di oneri riflessi ed Irap, attualmente prevedono una spesa rispettivamente di € 1.958.528,28 ed € 510.253,26. Si evidenzia altresì che la Retribuzione di posizione e la Retribuzione di risultato dei Dirigenti è finanziata dal suddetto Fondo per la Dirigenza.
- 4) questo Ente è in regola con gli obblighi di gestione e certificazione telematica dei crediti (art.9, comma 3 bis, D.L. n. 185/2008)
- 5) L'Ente nel 2019 ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio in base alla disciplina prevista dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. . Dall'anno 2019 non è più prevista la trasmissione telematica dei dati relativamente alla certificazione del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" per le Città Metropolitane, Province e Comuni.

Si attesta inoltre che:

- Nell'anno 2019 sono cessati dal servizio 11 dipendenti con una spesa di € 388.764,53
- Nell'anno 2020 sono cessati e/o cesseranno dal servizio 20 dipendenti con una spesa di € 615.399,17
- Nell'anno 2021 si prevede che cesseranno dal servizio 8 dipendenti con una spesa di € 240.769,53
- Nell'anno 2022 si prevede che cesseranno dal servizio 12 dipendenti con una spesa di € 380.109,48
- Nell'anno 2017 sono cessati dal servizio 6 dipendenti con una spesa di € 211.002,78, se si considera che Cilia Anna cat. D1 era in part-time la spesa si riduce ad € 204.733,74; il 25% è pari rispettivamente ad € 52.750,70 ed € 51.183,44
- Nell'anno 2018 sono cessati dal servizio 4 dipendenti con una spesa di € 162.438,94

La spesa necessaria per n.1 cat. B1 è pari ad € 26.741,37 annui.

La spesa necessaria per n.1 Dirigente a tempo determinato è pari ad € 59.382,98 annui (€ 178.148,94 per 3 anni), ovviamente se il dipendente è già in servizio nell'Ente la spesa si riduce alla differenza fra la retribuzione di Dirigente e la retribuzione relativa alla categoria di appartenenza.

Si rammenta, come già evidenziato nel precedente punto 3) che relativamente alla spesa riguardante i Dirigenti, in tutti i calcoli che precedono non si sono considerate la Retribuzione di Posizione e di Risultato in quanto finanziate dal Fondo per la Dirigenza la cui spesa è interamente prevista nell'Allegato al Bilancio di Previsione

Il Dirigente  
Ing. Carlo Sinatra





ALLEGATO D



## Libero Consorzio Comunale

Già Provincia regionale di Ragusa

Collegio dei Revisori



Al Commissario Straordinario della Provincia di Ragusa  
Al Dirigente del Settore 1 – Polizia Provinciale e Risorse Umane  
E p.c. U.O.A Segreteria Generale

Prot. n. 16/2020	Del 23/06/2020
OGGETTO: Parere su “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022. Delibera i.e.	

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati ai sensi dell'art. 234 del TUEL, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri assembleari n. 22 del 19 luglio 2017;

**Ricevuta** in data 19/06/2020 prot. 0015095, a mezzo Pec, la richiesta di parere di competenza a firma del Dirigente del Settore 1 - Polizia Provinciale, Risorse Umane, Servizi Socio assistenziali, avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022”;

**Esaminata** la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta avente oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022” N. 186/2020 di registro Settore 1;

Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. (TUEL)

Visti:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo di adozione della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale;

- l'art. 91, co. 1 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (come modificato dal D.Lgs. 25/5/2017 n. 75) ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

- l'art. 19, co. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessivo della spesa, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Richiamato l'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296, che ai commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater contiene le norme sul contenimento della spesa di personale degli enti soggetti a patto di stabilità;

Visto l'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) modificativo dell'art. 33 D. Lgs n. 165/2001, che impone alle P.A. di provvedere annualmente alla **ricognizione** delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente – (delibera C.S. con i poteri della Giunta n. 50 del 17/06/2020 di assenza delle condizioni di cui sopra).

Vista la precedente deliberazione commissariale n. 90 del 20/11/2019 P.T.F.P. 2019-2021 nella quale è stata approvata la nuova dotazione organica (in base al CCNL 21/5/2018) dell'Ente con un costo teorico di € 17.596.018,35 e che tale spesa del personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 296/2016, risulta inferiore al **valore medio del triennio 2011-2013** pari ad € 17.860.801,42 come disposto dall'art. 1 co. 557-quater della l. 296/2016 introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;

Visti gli allegati A) B) C) allegati alla proposta di deliberazione;

Visto l'art. 1 c. 845 della L. 27/12/2017 n. 205 che ripristina la facoltà di assumere nelle provincie delle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2018;

Considerato che per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli Enti Locali nella misura del 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno e di quelli delle cessazioni del quinquennio precedente non utilizzate, oltre quelle intervenute o che interverranno negli anni 2020 e 2021.

Visti i risparmi conseguenti alle cessazioni intervenute dal 2017 al 2020, risulta possibile poter programmare le nuove assunzioni per il triennio 2020-2022, beneficiando delle riduzioni di personale del 2019-2018-2017, e di quelle eventuali del 2020-2021.

Alla luce della circostanza che l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa ai sensi dell'art. 1 co. 557-quater della L. 296/2016, ha effettuato la seguente programmazione del fabbisogno di personale limitatamente ai seguenti profili:

n. 1 **Operaio specializzato Cat. B1** appartenente alle categorie protette ex L. 68/99;

n. 1 **Dirigente Capo settore Contabile** a tempo determinato per tre anni;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente comporta un costo teorico di € 15.130.889,63 (non comprensiva del Fondo risorse decentrate personale non dirigente e del Fondo dirigenza) inferiore al valore medio della spesa del personale per il triennio 2011-2013 pari a € 17.860.801,42;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine al presente provvedimento, rilasciati dai dirigenti responsabili dei servizi;

### **ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze **parere favorevole** in merito alla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto "**Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 -2022**";

#### Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Gissara

Dott. Francesco Basile

Dott. Giovanna Scifo